

ministrativo sproporzionato alla organizzazione dell' Istituto, in materia di particolare attenzione al credito fondiario ed edilizio.

Nel caso in esame si tratta di mutuo a favore di Società facenti parte del Gruppo G.I.I., di breve durata, non soggetto ad erogazione su stati di avanzamento, né ad eventuale successivo frazionamento, così che la eccezione al credito sospensivo suddetto parrebbe giustificata.

Per quanto concerne le condizioni da applicarsi all'operazione, in caso di accoglimento della richiesta, si potrebbe fare riferimento a quelle stabilite dal Consiglio, in via generale, con la nota deliberazione del 31 gennaio 1952 per i mutui ipotecari ordinari non soggetti a frazionamento e per durata non superiore a 10 anni, sostituendo però, alla rata bimestrale di ammortamento non scontata (annualità posticipata diviso 6), la rata semestrale non scontata (annualità posticipata diviso 2) e ciò per evidenti esigenze di semplificazione amministrativa per quanto concerne sia l'Ente mutuante che gli Enti mutuatari.